



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
Tipologia	Indizione Avviso
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00198 del 22/12/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 001

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 001/DIR/2023/00206

OGGETTO: PSR Puglia 2014-2022. Misura 2 - “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.

Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.



Il giorno 22/12/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Adozione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 marzo 2023, n. 414 "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia. Adozione";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato assegnato al Prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura";

RILEVATO che, tra i compiti del dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra



l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 478 del 29/12/2021, con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla Dott.ssa Giovanna D'Alessandro l'incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione, successivamente prorogato con DDS n. 875 del 30/11/2022;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla Dott.ssa Cristina Ferulli l'incarico di Responsabile della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e dell'Operazione 10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura";

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 02 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'01/07/2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;



VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTE le "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability" (versione Dicembre 2014) - Commissione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina disposizioni transitorie 63436 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 19-10-2023 relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;



VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1446 del 23/10/2023 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2588 del 10/03/2020”, il cui regime sanzionatorio disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze;

VISTE le informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTE le informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 “Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento” relativa alla Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza del PSR PUGLIA 2014-2022”, trasmessa alla Commissione Europea in data 15/06/2022 e dalla stessa validata con numero Fascicolo di esenzione SA. 103320;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020 C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2022) 6084 del 19/08/2022, C(2022) 9331 del 07.12.2022 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione i un sostegno da parte del FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, aggiornato ed adottato dai Servizi della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2023) 9331 del 25/07/2023 - versione vigente nr. 15.0;

VISTO l’art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” che dispongono norme sull’ammissibilità delle spese del Fondo FEASR approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, integrate nella seduta del 5 novembre 2020;

PRESO ATTO dello stanziamento delle risorse dedicate al presente avviso pubblico della S.M. 2.1;

VISTA la scheda di Misura 2 – Sottomisura 2.1 - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del PSR PUGLIA 2014-2022;

Per quanto innanzi riportato si propone:

- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 02 - Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi



di consulenza”, così come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e DEL D. LGS n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del PSR PUGLIA 2014-2022, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai raggruppamenti interessati;
- di dare atto che questo provvedimento:

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione nell’Albo telematico per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

- 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - portale <http://psr.regione.puglia.it>;
 - di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
 - in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - ad Agea - Ufficio Sviluppo Rurale
 - di dare atto che il presente provvedimento, firmato digitalmente, è adottato in formato digitale ed è composto da n. 8 fascie e dall'Allegato A composto da n. 140 pagine.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2023/00206 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Misura 2, Sottomisura 10.2.1
Cristina Ferulli

P.O. Responsabile di Raccordo delle Misure Formazione, Innovazione e
Cooperazione
Giovanna D'Alessandro

Firmato digitalmente da:

Autorità di gestione PSR 2014-2022
Gianluca Nardone

ALLEGATO A



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PER LA PUGLIA 2014-2022 PUGLIA	
AVVISO PUBBLICO	REG. UE 1305/2013 Art. 15
Codice misura	Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”
Codice sottomisura	Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”
Modalità presentazione domanda di sostegno	Dematerializzata

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	4
3. OBIETTIVI - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2022.....	4
4. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	5
5. LOCALIZZAZIONE.....	6
6. RISORSE FINANZIARIE.....	6
7. SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
7.1. DESTINATARI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA.....	7
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
8.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RELATIVI AL PIANO DI CONSULENZA (PdC).....	7
8.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE ALL'ORGANISMO DI CONSULENZA (ODC).....	10
8.2.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE AI CONSULENTI TECNICI DELL'ODC UTILIZZATI NEL PIANO DI CONSULENZA.....	11
8.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE AI DESTINATARI DELLA CONSULENZA.....	12
9. IMPEGNI E OBBLIGHI.....	12
10. COSTI AMMISSIBILI.....	13
10.1. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE.....	13
11. CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA.....	14
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.....	14
13. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	15
14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	15
14.1. COMPILAZIONE DEL PIANO DI CONSULENZA.....	18
14.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DDS.....	20
15. CRITERI DI SELEZIONE.....	20
16. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	22
17. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	24
18. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA.....	24
19. PRESENTAZIONE DELLE DDP E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	26
20. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO.....	27
21. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE.....	27

22. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	27
23. RICORSI.....	29
24. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....	30
25. ADATTAMENTI TECNICI.....	30
26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	30
27. ERRORI PALESI.....	31
28. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM).....	32
29. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	33
30. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	33
31. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO.....	34
32. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	34
33. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI.....	35
34. RINVIO.....	36
35. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	36
36. ELENCO ALLEGATI.....	39



**REGIONE
PUGLIA**



1. PREMESSA

La sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2022), in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1, dell’Art 15 del Regolamento (UE) n. 2013/1305, prevede un sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Per le principali definizioni utilizzate nel presente Avviso Pubblico si rimanda alla voce “Glossario” della sezione PSR Puglia 2014-2022 sul sito www.psr.regione.puglia.it.

- **Piano di consulenza: (PdC)** è presentato dall’Organismo di Consulenza ed è costituito dall’insieme dei progetti di consulenza.
- **Progetto di consulenza:** corrisponde alla consulenza erogata presso il singolo destinatario in base alla tipologia prescelta (di base e/o specialistica).
- **Tipologia di consulenza:** base e/o specialistica così come meglio specificato al paragrafo 4.

3. OBIETTIVI - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2022

- Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali, fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l’uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali.
- Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo stimolando l’acquisizione di servizi di consulenza in grado di aiutare i giovani agricoltori nell’avviamento e realizzazione dei progetti imprenditoriali.
- Migliorare l’integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali stimolando l’acquisizione di servizi di consulenza aziendale finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 1.a ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 2.b e 3.a in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014-2022:

- 03 - Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC;
- 04 - Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi);
- 06 - Promuovere la presenza di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l’offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del Sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (innovation broker).

PRIORITÀ	FOCUS AREA	CONTRIBUTO
----------	------------	------------



REGIONE
PUGLIA



P1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali	1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	Diretto
P2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2.b - Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo	Indiretto
P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.a - Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	Indiretto - Focus area di pagamento

4. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Con il presente Avviso Pubblico si intende promuovere l'accesso ai servizi di consulenza ed aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o attività.

La sottomisura 2.1 favorisce quindi l'accrescimento delle competenze dei destinatari della consulenza in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura e di un uso sostenibile delle risorse.

L'intervento è realizzabile attraverso 2 (due) tipologie di consulenza: base e specialistica.

La consulenza di base è obbligatoria al fine dell'ottenimento degli aiuti.

1. La consulenza di base fornisce soluzioni a problematiche legate a tecniche e adempimenti dei quali l'imprenditore (o gli imprenditori in caso di consulenza collettiva) è competente, ma necessita di consigli, migliorie, aggiustamenti e prevede le seguenti attività:
 - a) confronto diretto presso l'ufficio del tecnico o presso l'azienda per l'individuazione delle criticità aziendali (visita iniziale);
 - b) raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o mediante confronto con soggetti diversi;
 - c) progettazione, gestione e coordinamento;
 - d) confronto diretto presso l'azienda nella quale vengono illustrate le soluzioni individuate (visita finale).



**REGIONE
PUGLIA**



La consulenza di base deve prevedere obbligatoriamente almeno **2** (due) incontri tra il consulente e l'operatore (visita iniziale e visita finale).

2. La consulenza specialistica fornisce soluzioni a problematiche che necessitano l'utilizzo di una tecnica, strumento o modalità di gestione innovativo, anche nell'ambito di un processo produttivo consueto e prevede le seguenti attività:
 - a) confronto diretto presso l'ufficio del tecnico o presso l'azienda per l'individuazione delle criticità aziendali (visita iniziale);
 - b) raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o mediante confronto con soggetti diversi;
 - c) progettazione, gestione e coordinamento;
 - d) esecuzione prova pratica presso azienda dell'utente o altra azienda per verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, in forma singola o collettiva (visita intermedia obbligatoria);
 - e) confronto diretto presso l'azienda nella quale vengono illustrate le soluzioni individuate (visita finale).

La consulenza specialistica deve prevedere obbligatoriamente almeno **3** (tre) incontri tra il consulente e l'operatore (visita iniziale, visita intermedia e visita finale).

Qualora la tipologia di consulenza sia comune a più soggetti in termini di tipologia di destinatario, filiera e comparto, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, purché separata da attività di formazione e mero trasferimento di conoscenze, ovvero basata su situazioni aziendali coerenti e comuni a più soggetti, come prescritto dall'art. 15 pr. 7 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

5. LOCALIZZAZIONE

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente Avviso Pubblico è rappresentato dall'intero territorio regionale.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso, per la sottomisura 2.1, sono pari ad **€ 4.156.000,00** (quattromilionicentocinquantasei/00 euro).

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono i prestatori del servizio di consulenza, accreditati ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 dalla Regione Puglia o da altre regioni e province autonome, quali Organismi privati di Consulenza in agricoltura, ovvero accreditati dalle autorità competenti di altri stati membri, iscritti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole alla data della pubblicazione della DAG. n. 91 del 20/06/2022 nel BURP n. 70 del 23/06/2022.

I beneficiari del presente Avviso devono avere sede legale nell'unione europea e almeno una sede operativa nella Regione Puglia.

Sono ammessi anche gli OdC che hanno già ricevuto un provvedimento di concessione ai sensi della DAG. n. 91 del 20/06/2022 (BURP n. 70 del 23/06/2022) ma che prevedono destinatari differenti da quelli già inseriti nei precedenti Piani di Consulenza.



**REGIONE
PUGLIA**



7.1. DESTINATARI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

I servizi di consulenza sono rivolti alle seguenti tipologie di destinatari:

- agricoltori;
- giovani agricoltori di età inferiore o uguale a 40 anni e giovani imprenditori agricoli insediati ai sensi della Misura 6.1 del PSR Puglia 2014-2022;
- allevatori;
- titolari di imprese forestali, silvicoltori;
- gestori del territorio;
- **PMI NON AGRICOLE** insediate in zona rurale, ovvero le microimprese, piccole e medie imprese per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, così come definite dalla Raccomandazione CE n. del 06 maggio 2003 (2003/361/CE).

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

8.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RELATIVI AL PIANO DI CONSULENZA (PdC).

- Gli interventi previsti nel PdC devono essere svolti nell'ambito territoriale definito al precedente paragrafo 5;
- Il progetto di consulenza, declinato per tipologia di destinatario, deve riguardare obbligatoriamente almeno uno dei seguenti ambiti:

		AMBITO	TIPOLOGIA DEL DESTINATARIO
P	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA	Gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui al Titolo III Capo I articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
Q	ECOSCHEMI	Le pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica stabilite nel Titolo III Capo II art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115;	Agricoltori, Giovani Agricoltori
C	PSR	C PSR Misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte,	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori, PMI nelle zone rurali



**REGIONE
PUGLIA**



		AMBITO	TIPOLOGIA DEL DESTINATARIO
		all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità.	
D	ACQUA	I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art.11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE [Direttiva Quadro sulle acque].	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
E	DIFESA	I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 [uso dei prodotti fitosanitari], in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE [Difesa integrata].	Agricoltori, Giovani Agricoltori
F	SICUREZZA	Gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
G	PRIMO INSEDIAMENTO	Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.	Giovani Agricoltori
H	DIVERSIFICAZIONE	La promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica.	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
I	RISCHIO	La gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante.	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
R	FERTILITA' DEL SUOLO	Le pratiche agricole benefiche per la prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e le azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente, di cui all'art. 31 comma 5 b) e art. 70 comma 3 b) del regolamento (UE) 2021/2115.	Agricoltori, Giovani Agricoltori
K	CLIMA	Le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013.	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori, PMI nelle zone rurali
L	BENESSERE	Misure rivolte al benessere e alla	Allevatori



REGIONE
PUGLIA



		AMBITO	TIPOLOGIA DEL DESTINATARIO
	ANIMALE	biodiversità animale.	
M	SANITA' ZOOTECNICA	Profili sanitari delle pratiche zootecniche.	Allevatori
N	INNOVAZIONE	L'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di Precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.	Agricoltori, Giovani Agricoltori, Allevatori
O	FORESTE	I pertinenti obblighi prescritti ai silvicoltori dalle direttive 92/43/cee e 2009/147/ce e dalla direttiva quadro sulle acque.	Silvicoltori, Gestori del territorio

- Gli organismi già accreditati per l'**Ambito A - Condizionalità** (gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) si intendono accreditati anche per l'**Ambito P - Condizionalità rafforzata** (gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui al Titolo III Capo I articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115).
- Gli organismi già accreditati per l'**Ambito B - Greening** (le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013) si intendono accreditati anche per l'**Ambito Q - Ecoschemi** (le pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica stabilite nel Titolo III Capo II art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115).
- Gli organismi già accreditati per l'**Ambito J - Fertilizzazione** (i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, tenendo conto del Regolamento Europeo Fertilizzanti (Regolamento Ue 2019/1009) si intendono accreditati anche per l'**Ambito R - Fertilità del suolo**" (le pratiche agricole benefiche per la prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e le azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente, di cui all'art. 31 comma 5 b) e art. 70 comma 3 b) del regolamento (UE) 2021/2115).
- La consulenza prestata ai silvicoltori deve riguardare obbligatoriamente i pertinenti obblighi prescritti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva quadro sulle acque, ovvero sull'ambito O - FORESTE.
- La consulenza prestata alle PMI che operano nelle zone rurali, deve riguardare questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa.
- Il punteggio minimo che dovrà raggiungere il PdC, ai fini dell'ammissibilità, sarà pari almeno a **40**, in applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo **Errore: sorgente del riferimento non trovata**.
- Ogni destinatario inserito nel progetto di consulenza può usufruire di due distinte consulenze, una di tipo base (obbligatoria) e l'altra specialistica.



REGIONE
PUGLIA



- Ciascun consulente tecnico nell'ambito del Piano di consulenza non potrà svolgere, per l'attività di consulenza sopra indicata, un numero superiore di **1452 ore** (equivalenti a n. 60 progetti di consulenza completi), intese come sommatoria di numero di ore da erogare per consulenza di base e specialistica.
- L'erogazione della consulenza di base e specialistica dovrà essere effettuata esclusivamente da un **unico consulente tecnico** associato al singolo destinatario.
- L'importo massimo del piano di consulenza non potrà superare **€ 120.000,00**.
- Il PdC presentato congiuntamente alla Domanda di Sostegno (DdS), attraverso l'apposita piattaforma denominata AGRI_OdC, disponibile nella sezione tematica "Misure" sul sito internet del PSR Puglia 2014 - 2022, all'indirizzo: https://agriodc.regione.puglia.it/cgi-bin/agriodc/fase3pdc/agriodc_fase3pdc.cgi, deve contenere obbligatoriamente:
 - **i destinatari del servizio** di consulenza, così come definiti e disciplinati nel par. 7.1, pena l'inammissibilità della consulenza destinata a tale soggetto;
 - **gli ambiti di consulenza** per cui il soggetto richiedente risulta accreditato e per il quale si chiede di attivare la consulenza;
 - **il personale tecnico coinvolto**, già accreditato e presente sulla piattaforma Agri_OdC, in termini di numero (assoluto, per ambito di consulenza e per numero di aziende destinatarie del servizio di consulenza).
- Gli Organismi di Consulenza potranno presentare fino ad un numero illimitato di domande di sostegno, ciascuna con un Piano di Consulenza distinto per destinatari differenti.
- La DdS deve essere rilasciata entro i termini previsti dal presente provvedimento e/o ss.mm.ii, pena l' inammissibilità della stessa, come previsto al successivo par. 14.

Il mancato rispetto di una delle condizioni, indicate in questo paragrafo, può comportare l'inammissibilità del singolo Progetto di consulenza o dell'intero PdC.

8.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE ALL'ORGANISMO DI CONSULENZA (ODC)

Gli Organismi di Consulenza che intendono presentare DdS, dovranno possedere alla data di presentazione della stessa, **e mantenere per l'intera durata dell'intervento finanziato**, i seguenti requisiti:

- rientrare nella categoria dei soggetti beneficiari di cui al par. 7;
- operare esclusivamente negli ambiti di consulenza per i quali è stato ottenuto il riconoscimento;
- rispettare il principio di separatezza delle attività di consulenza e controllo e in particolare il legale rappresentante dell'OdC non deve risultare titolare/contitolare, socio, legale rappresentante o membro del CDA del soggetto destinatario del servizio di consulenza;
- avvalersi esclusivamente dei consulenti tecnici accreditati presenti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, che rispettino il principio di separatezza delle attività di consulenza.

Inoltre, gli OdC:

- non devono aver subito condanne che prevedono l'applicazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



REGIONE
PUGLIA



- non devono trovarsi in una delle procedure del Codice della crisi e concorsuali ex D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, così come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
- devono aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti sulla base di provvedimenti adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2022 e/o PSR 2007-2013;

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni indicate in questo paragrafo riferita esclusivamente all'OdC comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

8.2.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE AI CONSULENTI TECNICI DELL'ODC UTILIZZATI NEL PIANO DI CONSULENZA

I consulenti tecnici utilizzati dall'OdC nel Piano di consulenza:

- non devono svolgere alcuna funzione di controllo (amministrativo, in loco ed ex post) sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- non devono gestire i fascicoli delle aziende destinatarie della consulenza;
- non devono svolgere alcuna funzione di controllo sui sistemi di certificazione di qualità come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici, nonché di controllo e certificazione delle aziende agricole, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.

Per tale incompatibilità si intende l'attività di controllo comunque resa dal consulente nei confronti del destinatario verso cui si intende svolgere l'attività di consulenza.

Inoltre, **gli stessi consulenti:**

- non devono risultare titolari/contitolari, soci, legali rappresentanti o membri del CDA del soggetto destinatario del servizio di consulenza;
- non devono avere rapporti di lavoro, in corso, alle dipendenze dell'impresa destinataria della consulenza.

Il mancato rispetto di una delle condizioni, indicate in questo paragrafo, riferite ai requisiti dei consulenti tecnici associati all'OdC, comporta l'inammissibilità di tutti quei Progetti, inseriti nel Piano, associati al medesimo consulente.

8.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RIFERITE AI DESTINATARI DELLA CONSULENZA

I destinatari del servizio di consulenza, dovranno possedere alla data di presentazione della DdS, e **mantenere per l'intera durata del progetto**, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non aver già aderito ad un piano di consulenza ed ottenuto il contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico DAG. N. 91 del 20/06/2022 (BURP n. 70 del 23/06/2022);
- rispettare il principio di Complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM e PSR, così come indicato al par. 14 del PSR Puglia 2014 -2022 - "Informazioni sulla complementarità". Infatti per il principio di demarcazione tra PSR e OCM, per i settori ortofrutticoli e olio, l'azienda destinataria socia di OP e/o AOP olivicole e ortofrutticole potrà usufruire, ai sensi della Sottomisura



REGIONE
PUGLIA



2.1, delle attività di consulenza per tutte le tematiche ad esclusione di quelle olivo-oleicole e dell'ortofrutta, mentre l'azienda destinataria non socia dell'OP/AOP potrà usufruire delle attività di consulenza per tutte le tematiche;

- possedere una sede operativa nella Regione Puglia;
- gli agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e gestori del territorio possedere almeno il 50% della SAT nel territorio regionale;
- non aderire a più di un progetto di consulenza;
- nel caso in cui l'ambito di applicazione dell'oggetto della consulenza risulti essere "forestale" e/o "fuori allegato 1" del TFUE:
 - non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà" così come disciplinato dal Reg. Ue 702/2014;
 - non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ove pertinente;
- nel caso in cui l'ambito di applicazione dell'oggetto della consulenza risulti essere "fuori allegato 1" del TFUE, oltre ai requisiti su descritti, la dimensione di impresa ammissibile è quella di PMI, come definita dalla Raccomandazione CE n. del 06 maggio 2003 (2003/361/CE).

Il mancato rispetto di una delle condizioni indicate in questo paragrafo comporta esclusivamente l'inammissibilità del destinatario e l'esclusione del progetto di consulenza a cui è associato.

9. IMPEGNI E OBBLIGHI

Il soggetto beneficiario, a seguito del provvedimento di concessione del sostegno emesso dall'AdG, dovrà rispettare gli impegni di seguito elencati:

- a) osservare i termini, le modalità di esecuzione delle attività ammissibili, secondo quanto stabilito nel presente Avviso e quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità, previsti dal presente Avviso, per tutta l'intera durata dell'operazione finanziata;
- c) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva. Nel caso di assenza di dipendenti dell'Organismo di Consulenza, lo stesso deve possedere una posizione INAIL relativa al solo rappresentante legale;
- d) non presentare situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia qualora il contributo richiesto risulti uguale o superiore alle soglie previste dalla normativa vigente; in applicazione dell' articolo 83, comma 3-bis del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nel caso di aziende che detengono terreni, l'Amministrazione ha l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia per le erogazioni di fondi europei per importi superiori alla soglia di 25.000 euro (**Allegato 17** -Dichiarazione sostitutiva certificazione camerale; **Allegato 18** - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi; **Allegato 19** - Dichiarazione consorzi);
- e) attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse ai benefici e comunque prima del rilascio della prima DdP, un conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Per conto corrente dedicato si intende, per il presente Avviso, un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare le risorse finanziarie erogate;



REGIONE
PUGLIA



- f) non richiedere, per le attività ammesse a finanziamento, altri contributi pubblici;
- g) consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai siti oggetto delle attività finanziate per svolgere i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini delle medesime verifiche, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, nonché del DPR 445/2000 e s.m.i. ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al Beneficiario o a chi ne fa le veci;
- h) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e ss.mm.ii;
- i) rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa comunitaria;

Inoltre, il Beneficiario si impegna a:

- j) comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno e nel Piano di Consulenza ed in particolare in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- k) aggiornare, in caso di variazioni, l'anagrafica, la sede legale e la sede operativa; ovvero qualsiasi altra variazione che dovesse subentrare nel corso dell'espletamento del progetto.

I suddetti impegni sono oggetto di verifica secondo quanto dettagliato nel presente Avviso.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito agli impegni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione.

10. COSTI AMMISSIBILI

Il costo della consulenza è definito sulla base di Costi Standard a norma dell'art.67, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

10.1. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/13 *"Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente"*.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022, in vigore.

11. CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

Per ciò che concerne gli elementi necessari al riconoscimento della spesa e al controllo, considerando che nel presente Avviso Pubblico devono essere utilizzati i **costi standard (UCS)**, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la dimostrazione della ragionevolezza della spesa, la Regione Puglia si avvale di un sistema che stabilisce con certezza che l'operazione sia stata realizzata nei fatti, spostando l'attenzione dalla verifica dei documenti contabili (giustificativi di spesa) alla verifica delle attività o output realizzati.



REGIONE
PUGLIA



Nella fattispecie, sarà accertato che il servizio di consulenza è stato svolto in modo completo e corretto, attraverso l'analisi degli output prodotti dal sistema ed a seguito della documentazione elaborata dal consulente per la fornitura del servizio all'azienda destinataria.

Il valore UCS comprende anche il riconoscimento delle spese per le visite presso il destinatario.

Tuttavia, saranno effettuati controlli di tipo amministrativo sulle DdS e DdP ai sensi dell'art. 48 Reg. UE n. 809/2014 e ss.mm.ii. Tali controlli vengono tracciati con apposite check list adottate con DAAdG n. 216 del 10/07/2019 e ss.mm.ii.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno pubblico è determinato sulla base di un costo standard, come disciplinato dalla lettera b), del comma 1, dell'articolo 67, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (UCS), fissato in € **62,00/ora**.

Il suddetto importo è stato individuato nell'ambito del Programma di Rete Rurale Nazionale 2014-2022 nel documento di "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" di gennaio 2023 redatto da Ismea.

L'UCS identifica, pertanto, l'importo orario omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza. L'ammontare complessivo del sostegno è determinato dalla moltiplicazione del numero delle "ore" di consulenze erogate per il valore dell' "UCS", per il "tasso di aiuto" pari al 100%.

Il parametro "ore" corrisponde "all'impegno lavorativo del consulente" per l'erogazione del servizio e comprende il tempo impiegato per attività di tipo "frontale" (incontri con il destinatario finale del servizio di consulenza), nonché il tempo impiegato per le attività di preparazione, ricerca delle informazioni, elaborazione di documenti o altro, che siano funzionali all'erogazione del singolo servizio di consulenza.

Il costo unitario, come su descritto, deve essere utilizzato sia per la tipologia di consulenza di Base sia per quella Specialistica.

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo, per l'erogazione del servizio di consulenza, è fissato nel limite massimo di € **1.500,00 per destinatario**, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è così suddiviso:

- la spesa massima ammissibile per destinatario, per un servizio di consulenza di tipo Base, è di € **540,00**.
- la spesa massima ammissibile per destinatario, per un servizio di consulenza di tipo Specialistica, è di € **960,00**.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle ore di consulenza effettivamente svolte e documentate. L'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno e quindi per ciascun Piano di Consulenza è pari a € **120.000,00**.

13. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

I servizi di consulenza, ammessi a beneficio, dovranno essere avviati successivamente al rilascio della DdS, pena l'inammissibilità della spesa.

Le attività ammesse a finanziamento devono essere concluse entro il limite massimo di **12 mesi** dalla data di pubblicazione nel BURP del provvedimento di concessione del sostegno; la relativa domanda di pagamento del saldo deve essere obbligatoriamente rilasciata entro 30 gg dalla conclusione delle attività.



REGIONE
PUGLIA



I termini e le modalità di esecuzione delle attività ammesse a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione del sostegno e negli atti conseguenti emanati dall'AdG.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il soggetto richiedente, preliminarmente alla presentazione della DdS, è obbligato alla registrazione, del proprio profilo utente, sul "Portale di sistema di gestione degli organismi di Consulenza" (AgriOdC) della Regione Puglia, qualora l'accreditamento al sistema di consulenza aziendale non sia già stato effettuato dalla Regione Puglia.

I dati, le informazioni e la documentazione di riferimento, contenuti nel portale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale del soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente e i destinatari del servizio di consulenza, preliminarmente alla presentazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato.

Ai sensi dell'art.3 Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015: "Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal rappresentante legale, mediante la compilazione del modello redatto secondo la modulistica SIAN: **Allegato A**.

I soggetti richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le comunicazioni tra l'amministrazione regionale e gli stessi soggetti.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/Beneficiario, tramite l'indirizzo riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente il richiedente/beneficiario dovrà indirizzare le proprie comunicazioni all' indirizzo PEC del responsabile del procedimento: consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it.

Il tecnico incaricato dal soggetto richiedente il sostegno deve inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN al fine di essere abilitato alla compilazione della DdS (**Allegato A**).

I CAA non devono presentare alcuna delega.

In caso di prima attivazione per le misure strutturali, i liberi professionisti, preliminarmente alla presentazione della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN secondo l'**Allegato B/1** - Richiesta autorizzazione/abilitazione. L'allegato B/1 dovrà essere corredato dell'**Allegato B/2** - Elenco imprese.

Le richieste di autorizzazione/delega (Allegato A, Allegato B/1 e B/2) devono pervenire all'indirizzo



REGIONE
PUGLIA



PEC sopra indicato entro 10 gg il termine fissato per il rilascio della DdS.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS secondo le modalità previste da AGEA per la **procedura dematerializzata**. Tale procedura prevede un sistema di firma elettronica basato sul rilascio al soggetto richiedente di un codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN "usa e getta" valido per un limitato intervallo di tempo (a decorrere dalla sua trasmissione all'utente) e utilizzabile per una sola firma.

Per il rilascio della DdS è necessario l'inserimento del PIN statico. A tal fine, l'utente abilitato deve accedere con le proprie credenziali all'Area riservata del portale SIAN e aprire la voce profilo utente; nel profilo utente è necessario digitare, in corrispondenza della voce password di ripristino, il codice alfanumerico ottenuto nel Modello ZGA-x-l-001-3A ricevuto dal SIAN in fase di attivazione della postazione SIAN e cliccare sulla voce visualizza pin statico.

Contestualmente il richiedente deve provvedere alla propria registrazione sul portale SIAN per l'accesso ai servizi informatici nell'area riservata; a tal fine potrà operare in modalità autonoma collegandosi al sito istituzionale di Agea (<http://www.agea.gov.it>) e seguendo le istruzioni di cui al link "servizi on line", oppure in modalità assistita rivolgendosi presso il CAA che possiede il mandato.

La procedura di registrazione sul portale SIAN dovrà essere effettuata con la dovuta tempestività al fine di consentire i tempi tecnici necessari all'espletamento della richiesta; qualora, il rilascio della DdS non dovesse essere effettuato entro i termini previsti dal presente Avviso pubblico, a causa della ricezione tardiva dell'OTP al beneficiario, la **DdS sarà considerata inammissibile per mancato rilascio nei termini**.

Si evidenzia, inoltre, che a partire dal 1° ottobre 2021, in accordo con le disposizioni del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, successivamente convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 l'accesso ai servizi online offerti tramite il SIAN per gli Utenti Qualificati potrà essere effettuato esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

Compilazione, stampa e rilascio della DdS

L'utente abilitato dovrà provvedere alla compilazione telematica della DdS mediante l'apposita funzionalità disponibile sul portale. Completata la fase di compilazione l'utente abilitato provvederà alla stampa definitiva della DdS; nel corrispondente quadro del modello di domanda - destinato a tracciare il nominativo di colui che ha curato la compilazione e stampa della domanda - sono riportati la data, il nome e cognome dell'operatore che ha stampato la domanda, inoltre è riportato l'elenco degli allegati previsti in domanda. Il sistema permetterà di visualizzare la domanda nello stato di "STAMPATA" ed attribuirà il numero di domanda (BARCODE) sul modello nel formato PDF.

Terminata la fase di compilazione e stampa definitiva della DdS, l'utente abilitato richiederà di apporre la firma elettronica con codice OTP, selezionando il campo "firma con OTP"; a questo punto, il SIAN fornirà, tramite SMS inviato al numero di cellulare indicato dal soggetto richiedente, l'OTP da utilizzare per la sottoscrizione della DdS.

Il soggetto richiedente fornisce il codice OTP ricevuto, all'utente incaricato, il quale provvede ad inserirlo nell'apposito campo della DdS; quindi, selezionando la funzionalità "stampa modello conferma firma OTP" il sistema genera in formato PDF il "modello cartaceo di conferma firma elettronica con OTP" che il soggetto



REGIONE
PUGLIA



richiedente provvederà a sottoscrivere con firma autografa; l'utente abilitato provvederà quindi alla scansione e all'upload dello stesso, mediante apposita funzionalità, che pertanto verrà allegato alla DdS. La DdS sarà visualizzata nel portale SIAN nello stato di "FIRMATA".

L'utente abilitato provvederà al rilascio telematico della DdS selezionando la funzionalità "rilascio con pin statico", inserendo il proprio codice; la DdS, a questo punto risulterà nello stato di RILASCIATA (PROTOCOLLATA) e potrà essere visualizzata dall'Ente competente.

Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.2.

Non saranno prese in considerazione le DdS presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.

Il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato alle ore 11:59 del centoventesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente Avviso.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Rettifica della DdS

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate **entro e non oltre 15 giorni** consecutivi dal termine per il rilascio della DdS.

Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la DdS iniziale.

La Domanda di Rettifica può essere rilasciata solo per le seguenti motivazioni:

- Ritiro parziale - art. 3 del Reg.809/2014
- Correzione di errori palesi - art. 4 del Reg.809/2014
- Cause di forza maggiore - art. 4 del 640/2014.

Anomalie informatiche

La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS può essere ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando. In tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione al Numero Verde Agea/SIAN 800-365024 (o alla mail helpdesk@l3-sian.it) **ed acquisire un ticket**, dando evidenza del problema e della responsabilità a carico del sistema informatico. In tal modo la DdS viene inserita nelle cosiddette *Liste di Perfezionamento*, ed il soggetto interessato può comunque presentare tutta la documentazione prevista per candidarsi al bando, procedendo all'invio, a mezzo PEC, entro la data di scadenza prevista dal presente provvedimento per la presentazione della DdS, con allegata la documentazione probante l'apertura del ticket.

14.1. COMPILAZIONE DEL PIANO DI CONSULENZA

Il Piano di Consulenza deve essere presentato obbligatoriamente, pena l'esclusione, per il tramite del *Sistema di gestione degli organismi di Consulenza* (Agri_OdC), disponibile nella sezione tematica "Misure" sul sito internet del PSR Puglia 2014 - 2022, all'indirizzo: https://agriodc.regione.puglia.it/cgi-bin/agriodc/fase3pdc/agriodc_fase3pdc.cgi.

Il titolare/legale rappresentante dell'Organismo di Consulenza deve accedere al portale regionale <https://psr.regione.puglia.it/> e cliccare, nella sezione tematica "Misure" la sottomisura 2.1, il link "Compila Piano di Consulenza".



REGIONE
PUGLIA



Preliminarmente alla compilazione del Piano di Consulenza, i soggetti richiedenti gli aiuti, devono consultare gli Allegati E ed F, al fine di individuare, in base all'ambito per cui risultino essere accreditati, le tipologie di consulenza, le filiere, le tipologie di destinatari del servizio di consulenza e la spesa massima ammissibile.

Effettuato il login con le credenziali fornite dal sistema nella fase di accreditamento, si apre una finestra che riepiloga gli ambiti per cui l'OdC risulta accreditato e l'elenco dei consulenti tecnici che lo stesso può utilizzare nell'erogare il servizio di consulenza, con il relativo grado di pertinenza per ogni singolo ambito.

Il titolare/legale rappresentante dell'OdC deve compilare il PdC inserendo, con l'apposita funzionalità, prevista dal sistema, le imprese destinatarie.

Per ogni destinatario è necessario compilare il progetto di consulenza indicando:

- 1 L'anagrafica dell'impresa destinataria attraverso l'upload della scheda di validazione del fascicolo aziendale in formato .pdf;
- 2 La tipologia del destinatario;
- 3 La filiera;
- 4 Il comparto.

È necessario, dunque, che ogni destinatario abbia costituito e aggiornato il Fascicolo Aziendale al fine di poter caricare nel portale Agri_OdC l'ultima scheda di validazione rilasciata.

Successivamente all'inserimento delle informazioni relative al destinatario, il titolare/legale rappresentante dell'OdC è tenuto ad individuare gli ambiti di consulenza e specificare le tipologie di consulenza. Per ogni destinatario inserito, il soggetto richiedente può richiedere fino a 2 (due) tipologie di consulenze distinte, di cui una di base (**obbligatoria**) e una specialistica; in seguito, deve essere associato il consulente tecnico incaricato.

Conclusa la fase di inserimento del destinatario il sistema genera i seguenti report:

- **Allegato 1: Contratto di consulenza** tra l'Organismo di Consulenza sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'OdC e il titolare/rappresentante legale dell'impresa destinataria del servizio di consulenza;
- **Allegato 2: Report riepilogativo** riportante la descrizione del destinatario (tipologia, filiera, comparto, ecc.) con l'indicazione degli ambiti di consulenza, le tipologie di consulenza, il consulente tecnico incaricato a svolgere il servizio e l'importo richiesto, sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'OdC;
- **Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Consulente/i dell'Organismo di Consulenza, ai sensi del DPR 445/2000;
- **Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Destinatario dei servizi di consulenza, ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui la tipologia di consulenza associata al destinatario riguarda l'ambito di applicazione "fuori allegato 1 del TFUE" è necessario valutare la "dimensione dell'azienda del destinatario" stesso e lo stato di "impresa non in difficoltà". A tal fine, pertanto, con riferimento ai soggetti non tenuti al deposito del bilancio al Registro Imprese (Società di persone e Imprese individuali), risulta necessario allegare nel portale Agri_OdC:



REGIONE
PUGLIA



- Dichiarazione Iva e dei Redditi presentate, corredate di ricevuta di invio telematico all'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di compilazione della domanda di sostegno e all'esercizio precedente.
- elaborato delle ULA sottoscritto dal titolare/Rappresentante dell'impresa;
- denunce mensili Uniemens e/o modello DMAG sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione dimensione di impresa (**Allegato C**) firmata digitalmente;
- dichiarazione di impresa non in difficoltà (**Allegato D**) firmata digitalmente.

Nel caso in cui la tipologia di consulenza associata al destinatario riguarda l'ambito di applicazione "forestale" è necessario valutare lo stato di "impresa non in difficoltà", così come disciplinato dal Reg. UE 702/14, pertanto, con riferimento ai soggetti non tenuti al deposito del bilancio al Registro Imprese (Società di persone e Imprese individuali), risulta necessario allegare nel portale Agri_OdC:

- Dichiarazione Iva e dei Redditi presentate, corredate di ricevuta di invio telematico all'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di compilazione della domanda di sostegno e all'esercizio precedente;
- dichiarazione di impresa non in difficoltà (**Allegato D**) firmata digitalmente.

La procedura su descritta, deve essere ripetuta per ciascun destinatario inserito nel piano di consulenza; i report (allegati 1, 2, 3 e 4) generati dal sistema devono essere firmati digitalmente e caricati nuovamente sul sistema Agri_OdC.

Una volta conclusa l'operazione di caricamento dei destinatari, il titolare/rappresentante legale dell'OdC deve scaricare, dalla pagina riepilogativa, la seguente documentazione:

- **Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, sottoscritta dal titolare e/o Legale rappresentante dell'Organismo di consulenza, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- **Allegato 6: Dichiarazione di presa visione ed accettazione dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e dell'iter procedurale di candidatura alla richiesta di sostegno della SM/Operazione 2.1.**

Gli allegati sopra menzionati devono essere firmati digitalmente in formato cades dal titolare/legale rappresentante dell'ODC e caricati sul sistema portale Agri_OdC; una volta caricati è possibile salvare e concludere l'operazione.

A termine dell'operazione il sistema genera l'**Allegato 7 - Attestazione di invio telematico del Piano di Consulenza** che riporta, altresì, l'elenco analitico dei destinatari inclusi e le tipologie di consulenze che saranno erogate, compreso l'importo richiesto.

Tale report (Allegato 7) dovrà essere allegato alla DdS sul portale SIAN.

14.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DDS

Alla DdS rilasciata secondo quanto disposto nel paragrafo 14, nel portale SIAN deve essere allegata la seguente documentazione:

- **Allegato 7 - Attestazione di invio telematico del Piano di Consulenza** così come descritto nel paragrafo precedente.

1. CRITERI DI SELEZIONE



REGIONE
PUGLIA



Al fine della formulazione della graduatoria regionale, si riportano di seguito i criteri di selezione, definiti sulla base dei principi riportati nella scheda della Sottomisura.

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
Principio 1 - Qualità del progetto, in termini di completezza e adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura		Punti
<u>Ambiti di consulenza</u>		
Il progetto di consulenza aziendale, rivolto agli agricoltori, giovani agricoltori, allevatori, silvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate in zona rurale, opera nei seguenti ambiti, così come disciplinati nella scheda di misura del PSR Puglia 2014 - 2022 vigente.		
Il progetto di consulenza prevede l'attivazione di tutti gli ambiti previsti nell'Avviso pubblico		35
Il progetto di consulenza prevede l'attivazione contemporanea di almeno i seguenti ambiti previsti nell'Avviso pubblico	Ambito Q - Ecoschemi	30
	Ambito C - PSR	
	Ambito G - Primo insediamento	
	Ambito K - Clima	
Il progetto di consulenza prevede l'attivazione contemporanea di almeno i seguenti ambiti previsti nell'Avviso pubblico	Ambito N - Innovazione	25
	Ambito C - PSR	
	Ambito G - Primo insediamento	
<u>Destinatari del servizio di consulenza</u>		Max 15
Il progetto di consulenza è rivolto ai giovani agricoltori insediati ai sensi della Sottomisura 6.1 del PSR PUGLIA 2014-2022 ed ai giovani agricoltori di età inferiore o uguale a 40 anni. (1 punto per ogni giovane agricoltori destinatario come sopra specificato)		
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		50

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARIO

Principio 2 - Adeguatezza e coerenza quanti - qualitativa delle risorse umane impiegate		Punti
<u>"Livello di pertinenza"</u> (scarso, moderato ed elevato) del titolo di studio del consulente accreditato nell'ambito della consulenza, secondo quanto disciplinato nell'allegato 1 - analisi dei titoli di studio del documento di indirizzo per il riconoscimento degli organismi di consulenza <i>ai sensi</i> del DM 3 febbraio 2016 e la successiva selezione per l'attuazione della misura 2 del PSR, redatto dalla Rete Rurale Nazionale - MIPaaF, nell'ambito delle azioni di supporto alle Autorità di Gestione Regionali in applicazione dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.		
Progetto di consulenza con:	>90% dei consulenti con <u>livello di pertinenza elevato</u> rispetto agli ambiti di consulenza attivati	25
	>50% e ≤90% dei consulenti con <u>livello di pertinenza elevato</u> rispetto agli ambiti di consulenza attivati	20
	>30% e ≤50% dei consulenti con <u>livello di pertinenza elevato</u> rispetto agli ambiti di consulenza attivati	15
<u>"Tipologia del titolo di studio del consulente"</u>		
Progetto di consulenza con:	>90% dei consulenti laureati con titolo di studio	10



REGIONE
PUGLIA



	universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente all'ambito o agli ambiti stabiliti dal PSR	
	>50% e ≤90% dei consulenti laureati con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente all'ambito o agli ambiti stabiliti dal PSR	8
	>30% e ≤50% dei consulenti laureati con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente all'ambito o agli ambiti stabiliti dal PSR	6
<u>"Albo professionale ordine/collegio"</u>		
Progetto di consulenza con:	>90% di consulenti iscritti ad un albo professionale ordine/collegio	10
	>50% e ≤90% di consulenti iscritti ad un albo professionale ordine/collegio	8
	>30% e ≤50% di consulenti iscritti ad un albo professionale ordine/collegio	6
<u>"Utilizzo di strutture adeguate alla realizzazione del progetto"</u> Il progetto di consulenza assicura l'utilizzo di un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche accreditato da ACCREDIA con riferimento alla Norma ISO/IEC 17025		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		50

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO SOGLIA
A) Ambiti territoriali	Non Rilevante	
B) Tipologia delle operazioni attivate	50	0
• qualità del progetto, in termini di completezza e adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura	50	
C) Beneficiari	50	
• adeguatezza e coerenza quanti - qualitativa delle risorse umane impiegate	50	
TOTALE	100	

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.

Al fine del punteggio relativo al "Livello di pertinenza" incluso nel Principio 2 - "Adeguatezza e coerenza quanti - qualitativa delle risorse umane impiegate" rientrano nel calcolo della percentuale esclusivamente i consulenti tecnici che risultino avere un livello di pertinenza elevato rispetto a tutti gli ambiti attivati nel piano e associati agli stessi.



REGIONE
PUGLIA



15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

Con nota AOO_001/PSR 14.10.2021 - 0001453 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla chiusura dei bandi vengono assegnati per competenza alla Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

L'attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedurali stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i e del R.R. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" e ss.ms.ii.

Le domande di sostegno "rilasciate informaticamente", ai sensi del presente avviso pubblico, concorreranno a formare, su base regionale, una "*graduatoria di autovalutazione*", nella quale in ordine decrescente saranno riportate le domande di sostegno sulla base del punteggio attribuito in fase di autovalutazione.

Seguirà l'istruttoria tecnico - amministrativa che attiene alla verifica dei **controlli di ammissibilità** finalizzati alla verifica:

- dei punteggi attribuiti in autovalutazione;
- dei requisiti di ammissibilità della Domanda di sostegno relativi al Piano di consulenza e del singolo Progetto (paragrafo 8.1)
- dei requisiti di ammissibilità della Domanda di sostegno riferite all'Organismo di consulenza (OdC) ovvero del soggetto richiedente il sostegno (paragrafo 8.2);
- dei requisiti di ammissibilità della Domanda di sostegno riferite ai consulenti tecnici dell'OdC utilizzati nel Piano di Consulenza (paragrafo 8.2.1)
- dei requisiti di ammissibilità della Domanda di sostegno relativi ai destinatari del servizio di consulenza (paragrafo 8.3).

Qualora l'importo del contributo pubblico complessivamente richiesto sia superiore per almeno il 20% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, l'istruttoria tecnico-amministrativa, che prevede i controlli di ammissibilità da parte delle competenti strutture regionali, sarà avviata ed effettuata, in una prima fase, esclusivamente sul set di domande di sostegno incluse in posizione utile della graduatoria di autovalutazione, ovvero ricomprese nella fascia di importo pari alla dotazione finanziaria del bando maggiorata del 20% e comunque con un punteggio di autovalutazione almeno pari a 40 punti.

Nel corso dello svolgimento dell'istruttoria tecnico - amministrativa sarà monitorato l'avanzamento procedurale delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili e quelle per le quali viene determinata, al ribasso, una rimodulazione del punteggio attribuito. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche istruttorie e sulla base del monitoraggio continuo, risulti che domande inizialmente collocate in una posizione "non utile" della graduatoria di autovalutazione siano, di contro, in possesso di un punteggio che, a seguito della revisione della stessa graduatoria, consenta una ricollocazione in una posizione utile, le istruttorie di ammissibilità saranno avviate anche riguardo alle stesse.



REGIONE
PUGLIA



In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, con l'indicazione delle relative motivazioni, viene formalmente comunicata agli interessati.

A seguito dei controlli di ammissibilità, è determinata anche la spesa ammissibile agli aiuti ed il contributo concedibile.

Tutte le attività istruttorie vengono tracciate e registrate per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN dell'OP AGEA.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

2. Le richieste di cui al comma 1 non possono in nessun caso riguardare documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.

3. Il soccorso istruttorio non ricomprende in nessun caso attività volte a consentire ai partecipanti l'adeguamento postumo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente Avviso da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4. Nei casi nei quali il soccorso istruttorio è consentito, all'istante è assegnato un termine non superiore a dieci giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla notifica della relativa richiesta inoltrata dall'istruttore.

5. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, sono assunti i provvedimenti del caso, ivi compresa l'esclusione della domanda di sostegno dalla procedura di selezione.

A conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà formulata e pubblicata sul BURP, la:

- graduatoria delle DdS ammissibili e finanziabili sulla base delle disponibilità attribuite al presente Avviso;
- graduatoria delle DdS ammissibili e non finanziabili per mancata copertura finanziaria;
- elenco delle DdS non ammissibili.

Tale pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti.

Successivamente saranno emanati appositi provvedimenti di concessione relativi alle DdS ammesse a finanziamento. Nel caso di non ammissione della DdS, eventuali spese sostenute dai richiedenti il sostegno per attività o servizi resi successivamente alla presentazione della DdS, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

16. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Sulla base degli esiti dei controlli istruttori, effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura emette il provvedimento di concessione del sostegno che riporta il dettaglio delle tipologie di attività e della spesa ammessa e del contributo concesso, nonché degli ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.



REGIONE
PUGLIA



La pubblicazione nel BURP di tale provvedimento assume valore di notifica per i soggetti richiedenti l'aiuto.

17. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

A seguito del provvedimento di concessione, la Piattaforma Agri_OdC provvederà ad inviare, via mail, le credenziali di accesso dei consulenti al sistema agli OdC che sono stati accreditati e che risultano beneficiari ai sensi del presente Avviso pubblico.

Ogni consulente tecnico, al fine di avviare il progetto di consulenza al quale è stato associato in fase di presentazione del PdC deve accedere al portale Agri_OdC con le credenziali fornite dall'OdC e svolgere le attività previste per l'erogazione del servizio di consulenza.

Il consulente tecnico dovrà svolgere le seguenti attività:

1. Visita iniziale - Fase 1;
2. Progettazione delle attività di consulenza - Fase 2;
3. Visita intermedia (se del caso di consulenza specialistica) - Fase 3;
4. Visita finale - Fase 4.

Nella visita iniziale avviene il confronto diretto tra il destinatario della consulenza e il tecnico consulente presso l'azienda o presso l'ufficio del consulente; al termine dell'incontro il consulente tecnico deve:

- a. fornire una breve analisi della situazione iniziale dell'azienda (Relazione ex-ante);
- b. individuare le criticità;
- c. individuare le aree di miglioramento.

Dovrà indicare inoltre:


- d. luogo dell'incontro;
- e. data dell'incontro;
- f. ora di inizio e ora di fine dell'incontro.

Le informazioni raccolte devono essere inserite nella Piattaforma Agri_OdC.

Il sistema genera l'**Allegato 8** - Verifica di ingresso e analisi iniziale, che deve essere sottoscritto digitalmente dal destinatario e dal consulente tecnico e poi caricato nel sistema.

Conclusa la fase 1 (visita iniziale) il sistema permette di procedere con la **Fase 2** che prevede la progettazione delle attività di consulenza. In questa fase il consulente tecnico, per ogni criticità e area di miglioramento indicata nella fase precedente deve **obbligatoriamente** individuare:

- **Obiettivo operativo:** ciascuna consulenza (base e/o specialistica) deve prevedere il raggiungimento di uno o più obiettivi operativi. Per obiettivo operativo si intende la pratica, il comportamento, la struttura, il processo tecnico che si intende attuare per il superamento della criticità emersa durante la verifica iniziale. Si dovrà dunque descrivere in termini operativi quali cambiamenti ci si attende (ad esempio: passaggio dalla lotta fitopatologica a calendario a quella integrata; modifica della forma di allevamento del vigneto o frutteto da..... a.....; ammodernamento della sala di mungitura mediante.....);
- **Azioni:** le azioni sono gli interventi che i consulenti realizzano per favorire l'acquisizione dei nuovi processi o delle nuove tecniche indicate negli obiettivi operativi. Tali attività possono avere diverse finalità:



mostrare agli imprenditori la bontà di una soluzione (prove dimostrative, visite guidate), fornire agli imprenditori informazioni “esperte” sui risultati delle innovazioni (derivanti da convegni, viaggi studio, incontri con esperti), fornire nuove capacità tecniche (prove in campo, esercitazioni su campi sperimentali), verificare presso l’impresa le modalità con le quali viene applicata una nuova tecnica o una nuova organizzazione (visita aziendale), rispondere ad eventuali quesiti degli imprenditori (giornate di sportello) ecc;

- **Contenuti** (contenuti e metodi): descrivere i contenuti tecnici e/o i metodi messi in atto per realizzare le azioni previste nel programma di lavoro;
- **Materiali** (materiali e strumentazioni): descrivere i materiali e/o la strumentazione utilizzata per realizzare le azioni previste nel programma di lavoro;
- **Indicatore:** Descrivere in maniera sintetica il parametro da usare come indicatore di risultato, legato al raggiungimento degli obiettivi operativi;
- **Output da produrre:** quaderno di campagna, piano di fertilizzazione, DVR, ecc...

A conclusione di questa fase il sistema genera l'**Allegato 9** - Progettazione delle attività di consulenza, che riporta quanto sopra descritto. Quest’ultimo deve essere inviato tramite mail al destinatario, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema dal consulente tecnico; una volta caricato l'allegato il sistema sblocca la fase successiva.

In caso di progetto di consulenza specialistica il sistema permette al consulente l’accesso alla **Fase 3** che prevede una visita intermedia da parte del consulente tecnico presso l’azienda per verificare in situ le modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata. Il consulente deve inserire nel sistema la percentuale di raggiungimento dell’indicatore individuato durante la fase di progettazione, una breve descrizione delle attività svolte e i materiali forniti, oltre che indicare luogo, data di svolgimento, ora di inizio e fine dell’incontro.

Il sistema genera l'**Allegato 10** - Verifica intermedia, che riporta le informazioni inserite. L'Allegato 10 deve essere sottoscritto dal consulente tecnico e dall’azienda destinataria e poi allegato al sistema stesso che così facendo sblocca la Fase 4 e la compilazione dell’Allegato finale.

Diversamente, in caso di consulenza di base il sistema permette direttamente la compilazione della **Fase 4** che prevede la visita finale che il consulente tecnico deve svolgere presso l’azienda per illustrare le soluzioni individuate.

A seguito della visita finale il tecnico consulente, oltre ad indicare nel sistema la percentuale di raggiungimento dell’indicatore individuato deve fornire una breve descrizione dei risultati raggiunti con evidenziazione dei miglioramenti rispetto alla situazione ex-ante.

Compilata la Fase 4, il sistema genera l'**Allegato 11**- Verifica finale, che riepiloga le informazioni relative alla visita finale e l'**Allegato 12** - Calendario degli incontri, che rappresenta il calendario degli incontri; questi due modelli devono essere firmati digitalmente dal consulente tecnico e dal destinatario e allegati al sistema.

Una volta allegati entrambi il sistema genera l'**Allegato 13** - Attestazione di chiusura della singola consulenza, che attesta che il progetto di consulenza risulta essere concluso con esito positivo.

È necessario generare e scaricare l'Allegato 13 sia per la consulenza base che per quella specialistica.

Conclusa l’attività di consulenza base e specialistica per destinatario selezionato, il consulente tecnico, dall’apposita sezione denominata del sistema denominata “*progetti di consulenza (fase 4)*”, deve scaricare l'**Allegato 14** che attesta la chiusura del progetto di consulenza.



REGIONE
PUGLIA



Nella compilazione del Piano di consulenza è necessario altresì allegare:

- Materiale fotografico degli incontri;
- Materiale fornito al destinatario;
- Output prodotti (quaderno di campagna, piano di fertilizzazione, DVR, etc...).

18. PRESENTAZIONE DELLE DdP E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

In ciascuna domanda di pagamento potranno essere rendicontate esclusivamente i progetti di consulenza conclusi.

Per l'erogazione del contributo in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- Una DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

La compilazione delle DdP avverrà con procedura dematerializzata per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati che, previa attribuzione del numero univoco (barcode) e sottoscrizione da parte del richiedente, procedono attraverso il SIAN al rilascio telematico della Domanda, e al caricamento sul Sian della documentazione tecnico/amministrativa in formato PDF richiesta dal presente Avviso.

La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Il totale del contributo erogabile sotto forma di acconto non potrà essere superiore al 90% del contributo concesso.

In aggiunta a quanto previsto dai successivi paragrafi, ulteriori dettagli e disposizioni in merito alle domande di pagamento e alla relativa documentazione potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

La DdP, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, con procedura dematerializzata e firmata elettronicamente con codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno.

Potrà essere presentata **una sola DdP di Acconto** su Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

In particolare, la suddetta DdP dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **Allegato 15:** Elenco dei progetti di consulenza conclusi e rendicontati nella DdP;
2. **Allegato 16:** Avanzamento del Piano di Consulenza;
3. **Documentazione attestante il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii.).**



REGIONE
PUGLIA



Le DdP dell'acconto non potranno essere inferiori al 30% e non superiori al 90% del contributo concesso.

Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, la liquidazione è subordinata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii) e della regolarità contributiva.

20. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Le attività ammesse ai benefici dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno.

Il PdC si intenderà ultimato quando la percentuale dei progetti conclusi sarà \geq all'80% dei progetti di consulenza inseriti nel piano e approvati.

Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi, qualora previsti dalla normativa di riferimento. La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e rilasciata, con procedura dematerializzata, nel portale SIAN **entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:**

1. **Allegato 15:** Elenco dei progetti di consulenza conclusi e rendicontati nella DdP;
2. **Allegato 16:** Avanzamento del Piano di Consulenza;
3. **Documentazione attestante il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii.).**

Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, la liquidazione è subordinata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia (D. Lgs. 159/2011) e della regolarità contributiva.

21. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le domande di pagamento di acconto e del Saldo sono sottoposte a controlli amministrativi di ammissibilità per verificare:

1. che le attività realizzate siano rispondenti agli interventi approvati in sede di concessione del sostegno;
2. il rispetto degli impegni assunti e connessi all'operazione finanziata;
3. gli ulteriori elementi di conformità e legittimità della spesa definiti dall'art. 48 del Reg. UE n. 809/2014.

I controlli amministrativi potrebbero prevedere, inoltre prima dell'erogazione del saldo, almeno una *visita in situ* per accertare la corrispondenza della documentazione allegata alle domande di pagamento con l'effettiva erogazione dei servizi di consulenza in azienda.

Ai sensi dell'art. 49 Reg. UE n. 809/2014 le domande di pagamento sono inoltre sottoposte a controlli a campione, cosiddetti *controlli in loco*. Tali controlli devono essere eseguiti da funzionari che non devono aver partecipato ai controlli amministrativi sulla stessa operazione.

A seguito dei suddetti controlli viene determinata la spesa ammessa agli aiuti per la singola domanda di pagamento verificata ed il relativo contributo erogabile al beneficiario.

Qualora nel corso dei suddetti controlli venissero riscontrare inadempienze o violazioni delle disposizioni connesse alla concessione del sostegno si applicano le sanzioni amministrative definite ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del



REGIONE
PUGLIA



10/03/2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni, in attuazione del DM n. 2588 del 10/03/2020 e ss.mm.i.i., di cui alla DGR n. 1446 del 23/10/2023 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2588 del 10/03/2020".

In caso di inadempienze, riscontrate nel corso dei controlli delle domande di pagamento, si applicano, per ogni infrazione, le sanzioni amministrative (riduzioni ed esclusioni) in termini di riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione sarà determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate nell'apposito provvedimento che verrà predisposto. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi precedentemente erogati.

Inoltre, a conclusione dei controlli amministrativi e della determinazione della spesa ammessa e del contributo erogabile, ai sensi dell'art. 63 Reg. (UE) 809/2014, qualora il contributo richiesto superi più del 10% quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori e comunque non oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 52 Reg UE n. 809/2014, limitatamente alle spese per attività e successivamente all'erogazione del saldo, l'attività finanziata può essere soggetta ad un controllo ex post.

La disciplina delle sanzioni amministrative si applica, secondo il quadro normativo di riferimento nazionale e regionale, anche alle eventuali inadempienze rilevate a seguito dei controlli ex-post.

Tutte le attività istruttorie e di controllo delle domande di pagamento vengono tracciate e registrate per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN dell'OP AGEA, compresa l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito ai controlli delle DdP e alle eventuali sanzioni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione, anche in relazione all'evoluzione normativa.


Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2022.

22. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico, ricorso giurisdizionale o ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico consente di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto. È possibile far valere sia vizi di legittimità



che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Il ricorso dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2022 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere allegata dichiarazione ex artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 di assolvimento dell'imposta di bollo).

Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto definitivo di diniego, può sempre esperire ricorso al TAR, **nel termine di 60 giorni** solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Ricorso al giudice ordinario

Tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere tra le parti successivamente alla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, aventi ad oggetto decadenza e/o riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore – presso la quale si procederà alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione – e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto definitivo di diniego, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si propone **nel termine di 120 giorni** solari dalla data della notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

23. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

I soggetti titolari di DdS, ai sensi del presente provvedimento amministrativo, possono eventualmente rinunciare alla candidatura esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al RdM e provvedendo a cancellare la DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere dall'amministrazione regionale.

Qualora, successivamente all'emissione della concessione del sostegno, il Beneficiario del sostegno, non fosse in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al Responsabile della SM.

Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli interventi non siano stati avviati.

Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno applicate le



REGIONE
PUGLIA



eventuali sanzioni amministrative previste ai sensi della disciplina vigente, anche in considerazione dello stato di realizzazione del Progetto finanziato.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito al recesso/rinuncia potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione.

24. ADATTAMENTI TECNICI

Non è ammessa la variante relativa al cambio beneficiario. Sono ammessi esclusivamente gli adattamenti tecnici per i quali si rimanda alla DDS n. 814 del 16/10/2023.

25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. UE n. 1306/2013, dell'art.4 Reg UE n.640/2014 e loro ss.mm.ii., si configurano come eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.

In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute, per il presente bando, nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione dell'agevolazione;
2. ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
4. proroghe ulteriori rispetto a quelle concesse;
5. cambio Beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

26. ERRORI PALESI

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che **le domande di sostegno** possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso di "errori palesi" riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si elencano a titolo esemplificativo situazioni che possono rientrare nella definizione di errore palese, fermo restando il principio della buona fede del beneficiario ed escludendo qualsiasi volontà di frode:

- errori di compilazione della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi;
- mancata selezione di un flag di spunta, di una specifica voce e/o campi o caselle non compilate o informazioni mancanti, che siano coerenti con l'azione richiesta, quando l'associazione obbligata di tale



REGIONE
PUGLIA



utilizzo all'azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;

- errori derivanti da verifiche di coerenza (es.: informazioni contraddittorie): nel caso di allegati presenti in domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi; errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza andrà verificata tra la domanda e la restante documentazione allegata.

Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda **non sono considerabili errori palesi:**

- CUA: errata o mancata indicazione;
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente/i sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento della firma digitale;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità al sostegno.

Procedura per il riconoscimento dell'errore palese su iniziativa di parte

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario chieda formalmente il riconoscimento dell'errore palese, dovrà **presentare un'istanza entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di scadenza prevista dal presente Avviso per la presentazione della DdS.**

Tale richiesta deve essere presentata a mezzo PEC al Responsabile della sottomisura e/o al RUP e deve contenere le seguenti informazioni minime:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

L'organo competente, quindi, ne valuta la ricevibilità in base ai criteri sopra descritti e decide se valutare l'errore come passibile di correzione, dandone comunicazione al richiedente.


Nella comunicazione vengono, inoltre, indicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore (generalmente entro 15 giorni continuativi dalla data di consegna della comunicazione) attraverso il rilascio della Domanda di rettifica.

Qualora l'esito della richiesta sia negativo, il procedimento prosegue solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento o regimi di aiuto ammissibili a pagamento.

Qualora l'esito della richiesta sia negativo ne sarà data comunicazione all'interessato con l'indicazione delle motivazioni e, conseguentemente, il procedimento prosegue solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento ritenuti ammissibili a pagamento.

Procedura per il riconoscimento dell'errore palese su iniziativa d'ufficio

L'errore rilevato dall'Amministrazione viene segnalato alla ditta alla quale spetterà l'onere di dimostrare l'esistenza dell'errore palese e richiederne il riconoscimento allegando la documentazione



necessaria o richiamandola qualora la stessa sia già in possesso dell'amministrazione precedente, con le modalità e le tempistiche indicate. In casi di esito positivo, l'Amministrazione richiederà il rilascio della domanda di rettifica.

In caso di mancato riscontro, il procedimento viene chiuso senza riconoscimento dell'errore palese.

27. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del PSR Puglia 2014-2022, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti all'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

28. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2022 in vigore, nella scheda della Sottomisura 2.1 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2022 in vigore.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione del sostegno del PSR Puglia 2014-2022 sono inoltre tenuti a:



**REGIONE
PUGLIA**



- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS, delle DdP e delle fasi di attuazione del progetto;
- non produrre false dichiarazioni;
- conservare tutti i documenti in forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente, nonché ad esibirli in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;
- osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 - Clausola di elusione: *Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.*

29. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web <http://psr.regione.puglia.it> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

REFERENTE	EMAIL
RUP Sottomisura 2.1 - Dott.ssa Cristina Ferulli	c.ferulli@regione.puglia.it
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	responsabile.utenze.sian @regione.puglia.it

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

La casella PEC degli uffici istruttori regionali è la seguente:	consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it
---	---

30. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 del R.R. 13/2015, l'ufficio responsabile del procedimento relativo al presente avviso è individuato nella Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

La funzione di Responsabile del Procedimento (RUP) è attribuita alla Dott.ssa Cristina Ferulli.

I termini dell'avvio del procedimento amministrativo decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle DdS.

Preso atto della particolare complessità del procedimento, che consta in controlli amministrativi, sul progetto, sull'OdC e sui soggetti destinatari, i termini entro cui il procedimento si concluderà sono fissati in



REGIONE
PUGLIA



180 giorni, fatte salve eventuali sospensioni per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi del R.R. 13/2015.

31. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale. Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

32. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI

I regolamenti europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.ii.) prevedono specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2022.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 mette a disposizione dei beneficiari il documento “Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”, consultabile all'indirizzo <http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari> , al fine di informare sulla corretta applicazione di tali norme.

Tutte le azioni informative e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento al sostegno che il FEASR dà all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione Europea;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata ad un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nei seguenti modi:



REGIONE
PUGLIA



- 1) Descrivendo, se dispone di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione finanziata, il collegamento tra gli obiettivi del sito web, il sostegno di cui beneficia l'operazione, le finalità e i risultati attesi ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
- 2) Esponendo al pubblico, in base all'entità del finanziamento, poster, targhe o cartelloni secondo le seguenti indicazioni:

a) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro: obbligo di esporre almeno un poster del formato minimo A3 (420 x 297 mm);

b) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro: obbligo di esporre una targa informativa 700 x 500 mm;

c) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione): obbligo di esporre un cartellone temporaneo 1000 x 700 mm.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni 1000 x 700mm per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) Il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera € 500.000,00.

b) L'operazione consiste nell'acquisto in un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti dovranno:

- Essere collocati in un luogo facilmente visibile al pubblico e evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione.
- Recare una descrizione del Progetto/intervento e gli elementi grafici (emblema UE e frase accompagnamento) devono occupare almeno il 25% dello spazio utile.
- Riportare i loghi e le indicazioni così come dettagliato nel documento: documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari.

33. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Puglia, alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 e comunque ad ogni altra normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile in materia, nonché a quelle previste nelle disposizioni attuative emanate dall'AdG e dall'Organismo Pagatore Agea.

34. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



**REGIONE
PUGLIA**



- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'01/07/2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del



REGIONE
PUGLIA



- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
 - Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
 - Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC.
 - Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 485 del 21/12/2022, e s.m.i. (di seguito "gli Orientamenti");
 - Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (c.d. ABER, ovvero Regolamento di Esenzione che sostituisce il Reg. (UE) 702/2014 e i nuovi orientamenti per le misure in agricoltura da utilizzare in caso di notifica) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/70 del 21/12/2022, e s.m.i. ;
 - Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 modificato dal Reg. (UE) n. 2021/1237 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n°81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché



REGIONE
PUGLIA



nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;

- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 06/06/2019 - Approvazione modifiche "Linee guida" sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
- Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3/02/2016 . Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2306 del 13/06/2016. Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1 ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, vigente anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022, il cui regime sanzionatorio, che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze, sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

Normativa regionale

- DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”.
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2023) 9331 del 25/07/2023 - versione vigente nr. 15.0;
- Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

Provvedimenti AGEA

- AGEA 2018 PROT. N. 4435 DEL 22 GENNAIO 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- AGEA-2022-0014089 - disposizioni integrative antimafia - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche ed integrazioni.

35. ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A/1:** Autorizzazione per l'accesso del fascicolo aziendale e richiesta;
- **Allegato B/1:** Autorizzazione/abilitazione al portale SIAN;
- **Allegato B/2** - Elenco imprese;
- **Allegato C:** Dichiarazione dimensione di impresa;
- **Allegato D:** Dichiarazione di impresa non in difficoltà;



REGIONE
PUGLIA



- **Allegato E** "Ambito e tipologia di consulenza";
- **Allegato F** "Elenco tipologie di consulenza"
- **Allegato 1:** Contratto di consulenza;
- **Allegato 2:** Report riepilogativo del Progetto di Consulenza;
- **Allegato 3:** Dichiarazione sostitutiva a cura del consulente tecnico;
- **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Destinatario dei servizi di consulenza;
- **Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal titolare e/o Legale rappresentante dell'Organismo di consulenza;
- **Allegato 6:** Dichiarazione di presa visione ed accettazione dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e dell'iter procedurale di candidatura alla richiesta di sostegno della SM/Operazione 2.1;
- **Allegato 7:** Attestazione di invio telematico del Piano di Consulenza;
- **Allegato 8:** Verifica di ingresso e analisi iniziale;
- **Allegato 9:** Progettazione delle attività di consulenza;
- **Allegato 10:** Visita intermedia;
- **Allegato 11:** Verifica finale;
- **Allegato 12:** Calendario degli incontri;
- **Allegato 13:** Attestazione di chiusura della singola consulenza;
- **Allegato 14:** Attestazione di chiusura del progetto di consulenza;
- **Allegato 15:** Elenco dei progetti di consulenza conclusi e rendicontati nella DdP;
- **Allegato 16:** Avanzamento del Piano di Consulenza;
- **Allegato 17:** Dichiarazione sostitutiva certificazione camerale;
- **Allegato 18** - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- **Allegato 19** - Dichiarazione consorzi.